



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 548 del 20/04/2022

**OGGETTO: CONCESSIONE NUOVO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42
COMMA 5 D. LGS. 151/2001 DAL 22.04.2022 AL 30.06.2022 - DIPENDENTE T. S.
MATR. 244.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Andrea Euterpio

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ASSISTENZA GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
GESTIONE ATTI SUPPORTO GIURIDICO UFFICIO CONTRATTI PRESIDIO TRASPARENZA E
COORDINAMENTO PTPC ASSISTENZA CONTROLLI INTERNI ASSISTENZA OIV GESTIONE
DEL PERSONALE n. 192 del 12/04/2022**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 151 del 07.09.2021 con cui lo scrivente è stata nominato Dirigente del Settore;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.174 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 comma 15 del D. Lgs. n.118/11, il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato Esercizio anno 2020;

Visto il D. L. del 31.12.2021 n.228 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000 al 31/05/2022;

Vista la D.G.C. n. 1 del 17.01.2022 con la quale è stato approvato, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 e fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Premesso che:

- con istanza del 11.02.2022, acquisita da codesto Ente con nota prot. gen. n. 16373, e successive note di integrazione n. 17588 del 15.02.2022 e n.19382 del 18.02.2022 agli atti d'ufficio, la dipendente T.S. matr. 244, impiegata presso il Comune di Giugliano in Campania con profilo di Istruttore Direttivo, posizione economica D3, ha chiesto un periodo di congedo, dal 21.02.2022 al 21.04.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 della Legge 53/2000 e dell'art. 42 commi da 5 a 5 *quinquies* del D. Lgs.151/2001, per assistere il familiare convivente portatore di handicap grave;
- è stata accertata la sussistenza dei requisiti per avere diritto al congedo, scaturente da documentazione allegata all'istanza agli atti d'ufficio;
- con Determina n. 199 del 18.02.2022 è stato concesso alla dipendente T. S. matr. 244 un periodo di congedo straordinario pari a giorni 60 (sessanta) ai sensi dell'art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/2001 per il periodo dal 21.02.2022 al 21.04.2022;
- con istanza del 04.04.2022, acquisita al protocollo dell'Ente con nota n. 37829 agli atti d'ufficio, la dipendente T. S. matr. 244, ha chiesto un ulteriore periodo di congedo, dal 22.04.2022 al 30.06.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 2 della Legge 53/2000e dell'art. 42 commi da 5 a 5 *quinquies*, del D. Lgs.151/2001, per assistere il familiare convivente portatore di handicap grave;

Visto che l'art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 stabilisce che: *“i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi dell'art.4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”*

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che prevede per i familiari di soggetti portatori di handicap grave, il diritto, esteso, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, anche ai figli conviventi, al congedo previsto dall'art.4 comma 2, della legge 53/2000, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno;

Richiamati i commi 5 bis, ter e quinquies dell'art. 42, come introdotti dall'art.4 del D. Lgs. n. 119/2011 che al riguardo stabiliscono che:

1. il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa e che lo stesso può essere fruito anche in modalità frazionata (settimane e giorni) computando, in tal senso, anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia ripresa lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;
2. il richiedente, durante il periodo di congedo, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
3. l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo massimo complessivo annuo pari a € 49.664,00, rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4. il periodo di congedo spettante è valutabile ai soli fini del trattamento di quiescenza e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

Vista la documentazione allegata all'istanza, agli atti d'ufficio, in base alla quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti che danno diritto al congedo.

Considerato che:

- l'importo massimo annuo, rivalutato sulla base degli indici ISTAT, per l'anno 2022 ammonta a € 49.664,00, come da circolare INPS n. 15 del 28.01.2022, agli atti d'ufficio;
- la dipendente percepisce una retribuzione annua inferiore al limite massimo di cui sopra ed ha quindi diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;
- il periodo cumulativo di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001 fruito dalla dipendente in modo non continuativo a decorrere dal 21.02.2022 al 21.04.2022 è di giorni 60 (sessanta);

Viste le disposizioni di legge in materia previdenziale contenute nel T. U. 151/2001 per i casi di congedo biennale straordinario;

Viste le circolari INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004 e n. 22 del 28.12.2011;

Vista la circolare INPS n. 15 del 28.01.2022;

Vista la L. 53/2000;

Visto il D. Lgs. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 119 del 19 luglio 2011;

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 2012;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

PROPONE

- **di accogliere**, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della documentazione esibita, l'istanza della dipendente T. S. matr. 244;
- **di concedere** alla stessa un ulteriore periodo di congedo straordinario coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dell'art. 4 del D. Lgs n. 119/2011, per assistere il familiare convivente portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 22.04.2022 e fino al 30.06.2022;
- **di approvare** la corresponsione in favore della dipendente dell'indennità retributiva corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- **di precisare** che il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto;
- **di puntualizzare** che la dipendente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio del Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;
- **di dare atto** che la sottoscritta **Dott. Emanuela VIOLA**, Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Emanuela VIOLA

DETERMINA

- **di accogliere**, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della documentazione esibita, l'istanza della dipendente T. S. matr. 244;
- **di concedere** alla stessa un ulteriore periodo di congedo straordinario coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dell'art. 4 del D. Lgs n. 119/2011, per assistere il familiare convivente portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 22.04.2022 al 30.06.2022;

- **di corrispondere** alla dipendente l'indennità retributiva corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- **di precisare** che il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto;
- **di dare atto** che la dipendente dovrà informare tempestivamente l'ufficio personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis 1° comma, del D. Lgs. 267/2000

di dare atto che il sottoscritto **Dott. Andrea EUTERPIO**, dirigente del settore affari istituzionali - servizio gestione giuridica del personale presso il Comune Di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Dott. Andrea Euterpio, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Andrea Euterpio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**OGGETTO: CONCESSIONE NUOVO PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42
COMMA 5 D. LGS. 151/2001 DAL 22.04.2022 AL 30.06.2022 - DIPENDENTE T. S.
MATR. 244.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 20/04/2022

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 548 del 20/04/2022

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Lì, Data 20/04/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.